

La scissione-scorporeo quale strumento di costituzione della holding

di **Sandro Cerato** - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Master di specializzazione

Holding industriale

Scopri di più

A seguito della **scissione dell'intero patrimonio sociale** a favore di una società beneficiaria neocostituita, la **società scissa**, cui è assegnata la partecipazione, può divenire **una holding industriale** (anche facente capo allo stesso nucleo familiare). Della questione si è occupata di recente la **Massima n. 89/2024 dei Consigli Notarili riuniti di Firenze**, Pistoia e Prato, nella quale si è affrontato un tema dibattuto avente ad oggetto la scissione-scorporeo.

Tale operazione è stata introdotta nel 2023 nel nostro codice civile, e segnatamente nell'[articolo 2606.1](#), secondo cui *“con la scissione mediante scorporeo una **società assegna parte del suo patrimonio** a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote, continuando la propria attività”*. Tra i tanti aspetti peculiari della scissione-scorporeo, che la differenziano in modo significativo rispetto alla scissione ordinaria (in cui le quote o azioni della beneficiaria sono assegnati agli stessi soci della scissa e non alla scissa stessa), vi è anche la richiesta che, successivamente alla scissione, **la scissa deve continuare la propria attività**.

Ciò si coniuga anche con la prima parte dell'[articolo 2506.1 cod. civ.](#), che contempla unicamente la **scissione-scorporeo parziale** in quanto, con questa operazione, una **società può assegnare solamente una parte del suo patrimonio** a una o più società beneficiarie, mentre tale limitazione **non è prevista nella scissione tradizionale**.

Assodato, quindi, che per effetto della scissione-scorporeo la **società scissa deve rimanere in vita**, è necessario chiarire il significato del **precetto normativo**, in base al quale la società stessa deve **continuare la propria attività**.

È probabile che lo “scambio” tra il patrimonio assegnato alla beneficiaria (o alle beneficiarie) e l'iscrizione della partecipazione nell'attivo della società scissa comporti inevitabilmente una **modifica dell'attività svolta da quest'ultima società**, trasformando la stessa da società operativa a **società di partecipazione** (holding). Ci si deve domandare se tale modifica sia compatibile con quanto previsto dall'[articolo 2506.1 cod. civ.](#), poiché la richiesta che la scissa

continui la propria attività dopo lo scorporo potrebbe anche significare che **l'attività svolta sia la stessa**, o potrebbe essere sufficiente che **la scissa resti in vita svolgendo un'attività diversa** rispetto a quella esercitata **prima della scissione**.

Sul punto, la recente Massima n. 89/2024 del Notariato di Firenze, Pistoia e Prato, ha ritenuto che debba reputarsi **legittima la scissione con scorporo con assegnazione alla beneficiaria dell'intero patrimonio della scissa**, con la conseguenza che quest'ultima assumerà l'oggetto proprio della **holding di partecipazioni**. In buona sostanza, il riferimento alla continuazione della propria attività della scissa significa la **continuazione dell'attività dal punto di vista fattuale**, con la conseguenza che dopo la scissione la scissa possa continuare la propria attività in un **settore economico diverso da quello originario**, ovvero modificare lo statuto prevedendo un **diverso oggetto sociale**.

Il contenuto della Massima del Notariato è interessante poiché **legittima l'utilizzo della scissione-scorporo quale strumento per costituire una holding di famiglia**. Infatti, ipotizzando un nucleo familiare che possiede delle partecipazioni in una società operativa, la scissione-scorporo dell'azienda operativa in una società neocostituita con assegnazione della partecipazione alla scissa consente, tra i tanti vantaggi, anche **la separazione del patrimonio familiare** (partecipazione nella holding) **da quello operativo**, e l'inserimento nell'attività operativa di **amministratori esterni al nucleo familiare senza alcun impatto nella società holding**.

È opportuno segnalare che, a differenza del conferimento d'azienda, che si pone come alternativa alla scissione-scorporo, per quest'ultima operazione **non è richiesta alcuna relazione di stima ex [articolo 2443 cod. civ.](#)** (società scissa e beneficiaria entrambe società di capitali), fermo restando il **procedimento ordinario previsto per la scissione**, senza tuttavia la relazione dell'esperto in quanto non è previsto alcun rapporto di cambio (le partecipazioni dei soci nella scissa non subiscono infatti alcuna modifica).